

43/00032

---

SETT. AMBIENTE  
PROT.GEN. 1185.020/98

GIUNTA COMUNALE - SEDUTA DEL 24.02.98

- OGGETTO -

Applicazione dell'art. 3.1.4, 2.6.1 del Regolamento locale  
d'Igiene per il rilascio del Nulla Osta d'Esercizio.

---

SEGRETERIA GENERALE

---

GMT/ga

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA  
DEL 24 FEBBRAIO 1998.

Argomento n. 32 dell'o.d.g.

**"LA GIUNTA COMUNALE,**

visto il rapporto - atti pari numero - del  
Settore Ambiente, relativo all'oggetto e  
condividendo le osservazioni e le proposte in  
esso formulate,

**a c c o g l i e**

l'interpretazione data agli artt. 2.6.1, 3.1.4  
e 2.7.6 del Regolamento Comunale d'Igiene per  
il rilascio del Nulla Osta d'Esercizio, per i  
motivi esposti nel rapporto sopra citato.

**MANDA**

per quanto di conseguenza al **SETTORE AMBIENTE"**.

Copia conforme all'originale  
IL SEGRETARIO GENERALE

**PAB/sp**

**SETTORE AMBIENTE**

**PROT. GENERALE 1185.020/98**

**DELL'11.2.98**

**R.I. 2166/98**

**TRATTAZIONE DI MASSIMA**

**OGGETTO**

**Applicazione dell'art. 3.1.4, 2.6.1 del Regolamento locale d'Igiene per il rilascio del  
Nulla Osta d'Esercizio.**

On. Giunta Comunale

il Regolamento di Igiene, titolo III art. 3.1.4, prevede il rilascio del nulla osta per l'esercizio di attività lavorativa o di deposito.

Detto nulla-osta d'esercizio sostituisce la precedente licenza motori prevista dall'art. 97 del Regolamento di Polizia Municipale.

Il presupposto per quest'ultima era l'attivazione di caldaie o motori di potenza superiore a 1/2 HP.

Invece il nulla-osta preventivo è richiesto per tutte le attività produttive e i depositi di materiale nonché per le industrie insalubri.

Dalla portata letterale della norma deriva l'estensione del nulla-osta anche ad attività di minime dimensioni (svolte dal solo titolare) senza macchinari, in assenza di rischi di inquinamento ambientale. Inoltre la documentazione richiesta, risulta identica per la fabbrica di grandi dimensioni e per la bottega artigianale, per la quale rappresenta un costo rilevante.

Considerato che il nulla-osta è previsto dall'art. 2.6.1 in materia di Igiene del Territorio e che la sua funzione può essere individuata nel prevenire rischi igienico-sanitari per attività che comportino rischi di inquinamento dell'ambiente (aria, acqua, terreno), si è proposto ai Responsabili delle U.S.S.L. cittadine di riesaminare l'ambito di applicazione della norma e prevedere il rilascio del nulla-osta d'esercizio per quelle attività particolarmente significative ai fini della prevenzione e della tutela igienico-sanitaria.

Ciò consentirebbe sia di semplificare gli adempimenti per i cittadini per le attività minori, sia di concentrare l'attività amministrativa di controllo e di sorveglianza sulle attività a maggiore rischio di impatto ambientale.

Si ricorda che non vi sono previsioni legislative regionali o statali che prevedano il nulla-osta d'esercizio e che l'esenzione dall'obbligo di presentare la domanda di nulla-osta d'esercizio non esclude la necessità che le attività esercitate rispettino la vigente normativa. I rappresentanti delle U.S.S.L. cittadine, nella riunione del 6.11.97, hanno concordato di restringere la richiesta del nulla-osta d'esercizio alle attività insalubri previste dal D.M. 94 e a quelle di seguito indicate:

- LAVAUMIDO, disciplinato art. 3.12.1 e seguenti del Regolamento di Igiene
- AUTOLAVAGGIO
- AUTOFFICINA (AUTO-MOTO)
- GOMMISTA con più di 3 dipendenti
- VERNICIATURA, anche ad acqua
- ELETTRAUTO
- PELLETERIA, con più di 3 dipendenti
- CALZOLAIO, con più di 3 dipendenti
- SARTO " " " " "
- CORNICIAIO " " " " "
- ELIOGRAFIA

- LABORATORIO DI PELLICCERIA, con più di 3 dipendenti
- FOTOLITO
- LITOGRAFIA
- LINOTIPIA
- SERIGRAFIA
- LEGATORIA, con più di 3 dipendenti
- SPURGO POZZI, con utilizzo deposito automezzi
- LABORATORIO FOTOGRAFICO, con camera oscura per sviluppo e stampa
- LABORATORIO ODONTOTECNICO
- LABORATORIO BIOLOGICO, per conto terzi con più di 3 dipendenti
- LABORATORIO ANALISI CHIMICHE, per conto terzi con più di 3 dipendenti
- TRASPORTO RIFIUTI, con utilizzo deposito mezzi
- STOCCAGGIO RIFIUTI E RESIDUI

*Per quanto attiene ai depositi, compresi quelli annessi alle attività di autotrasporto, sono soggetti al N.O.E. solo quelli dove abitualmente è tenuto materiale classificato pericoloso ai sensi della normativa sulla etichettatura.*

*Sono esclusi i depositi annessi ad attività commerciali esclusivamente al dettaglio nonché i depositi di automezzi non immatricolati o di esposizione (autosaloni).*

*Il limite dei tre dipendenti nell'attività produttiva è dovuto al richiamo dell'art. 48 D.P.R. 303/56 che prescrive per le attività con più di tre dipendenti la comunicazione dell'inizio dell'attività all'Ufficio del Lavoro e il Regolamento di Igiene, art. 3.1.4, comma 8, prevede che la richiesta di nulla-osta d'esercizio vale ad ottemperare tale obbligo.*

*L'obbligo di nulla-osta d'esercizio previsto dall'art. 2.7.6 del Regolamento d'Igiene (Radiazioni non ionizzanti) è limitato ai sistemi di diffusione radio televisiva (esclusi i ponti radio per impianti ad uso amatoriale e per servizi di pubblica utilità) nonché ai sistemi per telefonia cellulare: per questi ultimi, qualora di potenza singola all'antenna inferiore a 250 mw, potrà essere richiesto nulla osta complessivo per l'intera rete cittadina.*

*Per i motivi sopra esposti, si chiede all'On.le Giunta di voler accogliere l'interpretazione data agli artt. 2.6.1, 3.1.4 e 2.7.6 del Regolamento Comunale d'Igiene.*

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
(Dr. Giuseppe Raimondi)

L'ASSESSORE  
(Prof. Domenico Zampaglione)